



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

Ufficio Assicurazione e Sinistri

1688/Q

DECRETO DIRIGENZIALE N. 08 /DA del 25 GEN 2024

Oggetto: Contenzioso Raia Maurizio /Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Elvira Felis

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 5445/16 tra le parti Raia Maurizio/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 541/19 del 10/01/20, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 500,00 oltre interessi per € 36,39, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 418,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 485,03 da distrarsi all'avv. Elvira Felis, come da conteggio inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 1.021,42;

VISTO il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.021,42 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 541/19 del 10/01/20 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 536,39 in favore di Raia Maurizio nato a Catania il 2/12/59 c.f. RAIMRZ59T02C351X tramite bonifico sul c/c IBAN IT57G 36081 05138 205970 805987 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 485,03 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Elvira Felis nata a Catania il 18/01/73 c.f. FLSSLVR73A58C351D tramite bonifico sul c/c IBAN IT33N 02008 16927 000102 676540 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it

- ↳ Preferiti
- Sent Items 1**
- Inbox 163
- ↳ ufficiosinistri@auto:
 - ↳ Inbox 163
 - Andreozzi
 - BONURA 3
 - centro 406
 - Eliana Vir 6
 - FAILLA 2
 - GENNARO
 - GUARNERA
 - MANGI 88
 - PASQUI 54
 - password
 - Santo 102
 - Drafts 236
 - Sent Items 1
 - Deleted It 179
 - Archivio
 - centro radio
 - Junk E-Mail
 - ↳ Notes
 - Trash

95129 - Catania
Tel/Fax 095.535577 - 339.7481156
elvira.felis@pec.onlineavvocaticatania.it

IMPORTANTE: La presente e-mail, unitamente ai documenti eventualmente allegati, è destinata solo al/i destinatario/i sopra indicati. Può riguardare un messaggio confidenziale e contenere informazioni di natura privilegiata. Non è consentita la sua lettura indebita, la sua duplicazione o la sua divulgazione. Nel caso doveste ricevere la presente e-mail per errore, avete l'obbligo di cancellare la Vostra copia e di contattarci telefonicamente o a mezzo e-mail. A tutela dell'inviolabilità, della libertà e della segretezza della corrispondenza ai sensi della Legge n°547/93 sui reati informatici e del D.P.R. n°513/97 sul documento elettronico che hanno confermato la tutela della posta elettronica alla stregua della corrispondenza epistolare o telefonica, la distribuzione e copia della presente e-mail sono severamente vietati.

IMPORTANT ** Please, note that the contents of this email and any attachments are confidential and for the eyes of the addressee(s) only. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use or dissemination of this communication or any part of it is strictly prohibited. If you receive this transmission in error, please notify the sender immediately using the contact details above and then delete this e-mail. Thanks

...



elvira felis <elvifelis@hotmail.it>

mer 06/12/2023, 13:16



Raia Maurizio.pdf
156 KB

Download

Egr. sig. Stancampiano
allego alla presente preavviso di parcella con ivi indicato il mio IBAN.

Per la restante somma, spettante al mio assistito, pari ad € 536,39, Le indico di seguito le coordinate bancarie ove eseguire il bonifico - IBAN: IBAN IT57G3608105138205970805987.

Rimango in attesa di riscontro circa l'avvenuto pagamento.

Cordialità.

Avv. Elvira Felis

Via Enrico Adolfo Pantano n. 70

95129 - Catania

Tel/Fax 095.535577 - 339.7481156

elvira.felis@pec.onlineavvocaticatania.it

IMPORTANTE: La presente e-mail, unitamente ai documenti eventualmente allegati, è destinata solo al/i destinatario/i sopra indicati. Può riguardare un messaggio confidenziale e contenere informazioni di natura privilegiata. Non è consentita la sua lettura indebita, la sua duplicazione o la sua divulgazione. Nel caso doveste ricevere la presente e-mail per errore, avete l'obbligo di cancellare la Vostra copia e di contattarci telefonicamente o a mezzo e-mail. A tutela dell'inviolabilità, della libertà e della segretezza della corrispondenza ai sensi della Legge n°547/93 sui reati informatici e del D.P.R. n°513/97 sul documento elettronico che hanno confermato la tutela della posta elettronica alla stregua della corrispondenza epistolare o telefonica, la distribuzione e copia della presente e-mail sono severamente vietati.

IMPORTANT ** Please, note that the contents of this email and any attachments are confidential and for the eyes of the addressee(s) only. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use or dissemination of this communication or any part of it is strictly prohibited. If you receive this transmission in error, please notify the sender immediately using the contact details above and then delete this e-mail. Thanks

...



ufficiosinistri@autostradesiciliane.it

mer 06/12/2023, 09:27

elvifelis@hotmail.it

 Rispondi a tutti | 

Gent.mo avv.

abbiamo ricevuto l'atto di precetto da Lei notificato in nome e per conto di Raia Maurizio; per quanto concerne il pagamento, il problema è sorto per la correzione inerente la distrazione delle spese di giudizio, dovendo fare due separati pagamenti, ma non avendo un suo proforma nè il suo codice IBAN.

Adesso nel precetto Lei chiede il pagamento della intera somma in favore di Raia Maurizio; ma essendoci stata la correzione della sentenza dobbiamo effettuare due pagamenti.

Potrebbe inviare il suo IBAN e una fattura proforma, anche se dal precetto di evince che non è soggetta ad IVA?

Per eventuali comunicazioni può contattarmi al numero 0903711296

Cordialmente

Giuseppe Stancampiano



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina dott.ssa Anna D'Andrea ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto al n. 5445/18 R.G. promosso

DA

RAIA Maurizio, c.f. RAIMRZ59T02C351X elettivamente domiciliato in Catania, via E. A.Pantano,70 presso lo studio dell'Avv. Elvira Felis che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti;

- Attore -

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Messina, rappresentato e difeso dall'Avv. Geltrude Bonura con studio sito in Gela, Corso Vittorio Emanuele 161, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Messina, largo Avignone is.83 Via Cesare Battisti Messina presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Melita.

- Convenuto-

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore conveniva in giudizio il Consorzio Autostrade Siciliane in persona del Presidente pro tempore al fine di ottenere il risarcimento del danno subito dalla propria autovettura BMW Cabrio tg. DH 538LN, in data 21.03.2015.

A tal fine premetteva di aver percorso in tale data, intorno alle ore 13.45, l'Autostrada A/18 con direzione di marcia ME/CT e nel tratto all'interno della Galleria tra Roccalumera e Giardini Naxos "a causa di una profonda buca presente sul manto stradale, assolutamente non visibile, anche per la scarsa luminosità, e priva di segnalazione, danneggiava fortemente la propria autovettura". In conseguenza del sinistro l'attore subiva un danno pari ad Euro 1.163,03 di cui chiedeva il riconoscimento al Consorzio per le Autostrade siciliane, che negava ogni responsabilità e per questo agiva proponendo la domanda *de quo*.

Si costituiva in giudizio il Consorzio Autostrade, contestando la domanda attorea di cui chiedeva il rigetto.

Tentata la conciliazione con esito negativo, anche a seguito di diversi rinvii a tal fine, all'udienza del 16/12/2018 le parti chiedevano congiuntamente un rinvio per la precisazione delle

conclusioni. All'udienza 14.12.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e come tale va accolta.

Parte attrice, agiva in giudizio chiedendo che fosse riconosciuta la responsabilità del convenuto consorzio ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o 2051 c.c. per il sinistro occorso, dal quale era derivato il danno lamentato. In ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie considerata (art. 2043 o art. 2051 c.c.), va osservato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte " *il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, così come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale....rimanendo, pertanto, sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa e ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame*" (vedi Cass. civ. 3012\2010 e sul principio *iura novit curia*, vedi Cass. civ. 13 dicembre 2010 n.25140 e Cass. civ. 24 marzo 2011 n. 6757).

Nel caso di specie, si ritiene che la fattispecie rientri nell'ambito dell'art. 2051 c.c. norma che obbliga il proprietario di un bene o di una cosa a risarcire colui che abbia subito dei danni a causa dell'intrinseca lesività della stessa.

Nella fattispecie, la "cosa in custodia" è rappresentata dalla sede autostradale e dalle pertinenze ad essa, su cui si trovano a transitare un certo numero di autovetture, alle quali va garantita la sicurezza durante la percorrenza.

Ciò premesso, in tema di responsabilità dell'ente gestore di un'autostrada per eventi dannosi verificatisi a carico degli utenti, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, superando la tradizionale precedente impostazione di tenore negativo, afferma l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. (vedi Cass. Civ. n.10689\2008; Cass. civ. n. 4495\2011 e Cass. civ. n. 21198\2011).

Tale orientamento si inserisce nel quadro della più ampia evoluzione giurisprudenziale in materia di responsabilità per danni verificatisi sulle pubbliche strade. Si è così affermato che perché si configuri la responsabilità da cosa in custodia è necessario che il soggetto al quale la stessa sia imputata, sia in grado di esplicitare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche. Si è precisato che, per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa e che è, comunque,

configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno o quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale sciminante della responsabilità del custode (v. da ultimo, Cass. civ. n. 6537\2011 e Cass. civ. n. 21508\2011).

In particolare per le autostrade, l'obbligo di diligenza e di vigilanza è più pregnante rispetto a quello esigibile all'Ente Pubblico gestore di strade ad uso gratuito ed indifferenziato, posto che dette strade, per loro natura, sono destinate alla percorrenza veloce, non è consentito il transito a tutti i tipi di veicoli ed ai pedoni e che viene pagato un prezzo (pedaggio) per il loro uso.

L'Ente Gestore Autostrade deve, pertanto, attivarsi nel controllo e nella vigilanza, ex art. 2051 c.c., e non può dedurre a sua discolta il fatto generico costituito dall'estensione della strada e dalla utilizzazione da parte di tantissimi soggetti; deve, in buona sostanza, adottare tutte quelle misure di cautela volte ad escludere il verificarsi del rischio prevedibile e tutte le misure di assistenza e di sicurezza offerte anche dal progresso tecnologico (vedi Cass. cit. n.10689\08; n. 4495\2011; n. 21198\2011).

Tutto ciò premesso, va precisato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è necessario che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato e che la causa immediata e diretta del medesimo danno non sia derivata da un fenomeno eccezionale ed imprevedibile.

Tale prova può essere data anche con presunzioni, non essendo il danneggiato viceversa tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto, estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c. (Cass. Civ. n. 25243\2006; Cass. Civ. n. 5741\2009).

Nel caso di specie, il fatto storico ed il nesso di causalità tra la buca presente sul manto stradale ed il verificarsi dell'evento dannoso, appaiono provati documentalmente attraverso la produzione del rapporto redatto dagli Agenti della Polizia Stradale di Giardini Naxos successivamente intervenuti in seguito alla chiamata dell'attore (vedi, in merito alla prova del nesso causale, da ultimo, Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 febbraio - 16 aprile 2013, n. 9140).

Gli Agenti, dopo avere raccolto le dichiarazioni dell'attore e constatato i danni sul veicolo di sua proprietà, nella parte relativa alla constatazione dei luoghi affermavano " *sulla tratta vi sono numerose buche già segnalate al centro radio tali da giustificare quanto accertato (relativamente ai danni)*" (vedi pagg. 1 e 2 del rapporto versato in atti).

Può pertanto ritenersi raggiunta, seppur per presunzioni, la prova del nesso di causalità

5

atteso che, in ragione della specifica conformazione dei luoghi, l'evento non può che qualificarsi come conseguenza della buca esistente sulla sede stradale (vedi, in merito alla prova del nesso causale, da ultimo, Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 febbraio - 16 aprile 2013, n. 9140) mentre l'Ente proprietario non ha fornito prova di eventuali fatti impeditivi della propria responsabilità circa la esistenza del caso fortuito o di un comportamento anomalo da parte del conducente del veicolo che, peraltro, non risulta essere stato contravvenzionato per alcuna violazione a norme del codice della strada.

In particolare non è stato dedotto né provato dal Consorzio Autostrade che fosse stata eseguita l'ordinaria manutenzione del manto autostradale né di avere effettuato i controlli periodici al fine di accertare la sicurezza dello stesso. Veniva prodotta in atti la dichiarazione testimoniale del conducente l'autovettura che seguiva quella dell'attore e che si fermava per prestare soccorso, il quale dichiarava di aver notato che la BMW improvvisamente sbandava a causa di una buca e che per questo riusciva ad evitarla.

Per quanto riguarda l'individuazione dell'entità dei danni, si rileva che essi risultano dalla descrizione contenuta nel rapporto redatto dagli Agenti della Polizia Stradale che constatano "pneumatico anteriore sx danneggiato, danni meccanici da accertare".

Tali danni, quantificati in € 1.163,00 vengono reclamati dall'attore, unicamente, sulla scorta di un preventivo redatto dal p.i. G. Caramagno in data 7/12/2015.

Va considerato che il preventivo, da solo, non costituisce idoneo mezzo per dimostrare l'ammontare del danno di cui si chiede il risarcimento ma "offre elementi probatori liberamente utilizzabili dal giudice per la formazione del suo convincimento" (Cass. civ. 06\01\1982 n.10; Cass. civ. n. 15176\2015), costituendo solo elementi indiziari da valutare in concorso con altre circostanze. Pertanto in mancanza di ulteriori elementi certi che possano validamente suffragare la pretesa risarcitoria si ritiene corretto quantificare e liquidare il danno con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Per l'applicazione di tale norma è presupposto necessario che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica anche se manca la prova del suo preciso ammontare o sia difficoltosa una precisa quantificazione. (vedi Cass. civ. n.1055\1977; Cass. civ. n.8711\1997; Cass. civ. n. 2934\1991).

Per tali ragioni, tenuto conto della pacifica esistenza e della riconducibilità eziologica all'evento dannoso unicamente dei danni al solo "pneumatico anteriore destro", risultanti dal rapporto redatto dagli Agenti della Polizia Stradale, danno ritenuto plausibile anche in considerazione della dinamica dell'incidente, questo Giudice, in mancanza di ulteriori prove (non sono state neanche allegate fotografie del mezzo), ritiene di dover liquidare il danno in via equitativa, considerato il tipo di autovetture ed i prezzi di mercato, nella misura di Euro 500,00 e quindi l'attore ha diritto al risarcimento del danno subito dal suo autoveicolo nella misura (già rivalutata alla data odierna e comprensiva di interessi calcolati secondo l'orientamento giurisprudenziale

manifestato in Cass. Sezioni Unite 17.2.1995 n. 1712) di € 500,00.

Non può essere, invece, liquidato l'importo relativo all'IVA non avendo l'attore fornito prova di non potere recuperare tale importo.

Conseguentemente il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante p. t., va condannato al pagamento in favore del sig RAIÀ Maurizio della complessiva somma di € 500,00 (comprensiva di interessi e rivalutazione) nonché al pagamento degli interessi al tasso legale sulla somma così determinata dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il convenuto Consorzio va condannato al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio che si liquidano, secondo i valori minimi di cui al D.M. n. 55\2014 relativi ai giudizi dinanzi al Giudice di Pace del valore fino a € 100,00 per le varie fasi del giudizio (studio- introduttiva- decisionale), tenuto conto del tipo di attività svolta e della natura della controversia, in complessivi € 200,00 per spese e compensi lire IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Messina dott.ssa Anna D'Andrea, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio nr. 5445/16, così provvede:

- dichiara la responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane in relazione al sinistro occorso in data 21.03.2015 all'autovettura BMW tg. DH538LN di proprietà dell'attore;
- condanna il convenuto al risarcimento dei danni in favore dell'attore, che liquida in Euro 500,00 somma già rivalutata, oltre interessi come indicato in parte motiva.
- condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida nella misura di euro 200,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Messina il 28.03.2019

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Anna D'Andrea

28/03/19

X Felt con provvedimento di rinvio alleppe del 20/01/2020
che dispone la convalida della sentenza 5445/19
Messina 10-01-2020



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Successivamente all'udienza del 10 gennaio 2020, il *Giudice di Pace dott. A. D'Andrea*,

letta l'istanza volta ad ottenere la correzione di errore nella sentenza nr. 541/2019 relativa al procedimento iscritto al n. 5445/2018;

considerato, che l'errore materiale suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c., si sostanzia in una mera svista del giudice, che non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica (Cass. Civ. Ord. n. 17977/2005; v. anche Cass. nr. 17392/04);

che, in particolare, è errore sottoposto alla speciale procedura di correzione quello che consiste in una mera omissione materiale, al quale porre rimedio attraverso una semplice operazione di modifica che non implica alcuna attività decisoria ulteriore (Cass. 1624/74);

che "in caso d'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma" (Cass. S.U. n.16037/10);

che nel caso di specie, la natura meramente materiale dell'errore è ricavabile logicamente dalla lettura della sola sentenza, in rapporto agli atti processuali in cui la distrazione era stata richiesta;

che va disposta la correzione dell'errore materiale nei termini richiesti.

P.Q.M.


Visti gli artt. 287 ss c.p.c

Dispone che nel dispositivo, nella parte: *"condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida nella misura ai euro 260,50 oltre accessori di legge"* si legga con la locuzione *"da distarsi in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta, avv. Elvira Felis"*.

Dispone che il presente decreto sia annotato sull'originale del provvedimento.
Messina 10/01/2020

Il Giudice di Pace
dott. A. D'Andrea

Il Cancelliere visti gli atti attestati
il passaggio in giudizio della
sentenza di N. UAGORA SULLAN. G. FENDI INVIATA PER POSTA IL 3.10.1922
Messina, 11/10/22. IL CANCELLIERE





Copia P.E. x Avv.^{to}

E' copia conforme all'originale.

Messina 12 / 011 / 2022



F.to Il Funzionario Giudiziario
D.ssa Patrizia Ilardo

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.^{to} Elvira Felis
nell'interesse di Se stessa parte discendente



Messina 12 / 011 / 2022

F.to Il Funzionario Giudiziario
D.ssa Patrizia Ilardo

E' copia conforme ad altra copia rilasciata in FORMA ESECUTIVA, che si rilascia a richiesta dell'Avv.^{to} Elvira Felis

nell'interesse di Se stessa parte discendente

Messina 12 / 011 / 2022

Il Funzionario Giudiziario
D.ssa Patrizia Ilardo

Applicate marche per Euro 2 x 6,80 €

Messina 1 / 1 / 1

L'Assistente Giudiziario

Manziana Catena

20/11/23, 09:30

Posta in arrivo per le caselle PEC abilitate all'utente CLORINDA.MIFA

1688/Q
CAS 150951

PEC

Tipo E-mail PEC
 Da - - < elvira.felis@pec.ordineavvocaticatania.it >
 A < autostradesiciliane@posta-cas.it >
 Oggetto Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Venerdì 17-11-2023 08:43:35

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994. Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario, di un software specifico solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale.

In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, disponibili su Internet come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
- Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>
- Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>
- Verificatore On Line Notariato <https://vol.ca.notarato.it/verif/>

Allegati:

Precetto.pdf Precetto.pdf.p7m Relata_di_notifica2.pdf Relata_di_notifica2.pdf.p7m


Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta di Entrata		
20 NOV. 2023		
DIR. GEN.	D.X.	D.A.T.E.

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
 Prot. 32769
 del 20-11-2023 Sez. A





GIUDICE DI PACE DI CATANIA

ATTO DI PRECETTO

Per: Il sig. **RAIA MAURIZIO**, nato a Catania il 02.12.1959 e residente in Milano alla via Anzani Francesco n. 1, C.F. RAI MRZ 59T02 C351X, elettivamente domiciliato in Catania alla via E. A. Pantano n. 70, presso lo studio dell'Avv. Elvira Felis, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura estensiva a margine dell'originale dell'Atto di Citazione del giudizio iscritto al n. 5445/2016 R.G., Giudice di Pace di Messina, dott.ssa Anna D'Andrea.

Si autorizza l'invio di tutte le comunicazioni di cancelleria al proprio studio a mezzo fax al n. 095.535577 o via mail: elvira.felis@pec.ordineavvocaticatania.it.

PREMESSO

Che il Consorzio per le Autostrade Siciliane - CAS, in persona del Presidente p.t., con sede in 98122 MESSINA - Contrada Scoppo, P.I. c 01962420830, con Sentenza n. 541/2019 - R.G. 5445/2016, emessa dal Giudice di Pace di Messina, dott.ssa Anna D'Andrea, in data 28.03.2019, corretta in data 10.01.2020, è stato condannato a pagare in favore di Raia Maurizio la somma complessiva di € 500,00, oltre interessi legali come in domanda e sino all'effettivo sodisfo, nonché le spese di lite liquidate in € 200,00, oltre accessori di legge;

Che detta Sentenza è passata in giudicato in data 11.10.2022 e notificata regolarmente in data 21.10.2022,

Che, a tutt'oggi, il sig. Raia Maurizio non ha ricevuto alcun pagamento;

Che, pertanto, intende agire esecutivamente per il recupero della detta somma;

Tutto ciò premesso e ritenuto,

INTIMA E FA PRECETTO

Al sig. **Consorzio per le Autostrade Siciliane - CAS**, in persona del Presidente

p.t., con sede in 98122 MESSINA - Contrada Scoppo, di provvedere al

pagamento in favore del sig. Raia Maurizio delle seguenti somme, così ripartite:

Sorte capitale € 500,00

Interessi legali € 36,39

Spese processuali € 200,00

Spese generali 15% € 30,00

Cassa forense 4% € 9,20

Spese vive € 76,00

Compensi atto di precetto € 142,00

Spese generali 15% € 21,30

Cassa forense 4% € 6,53

Totale complessivo € 1.021,42

Oltre spese di notifica del presente atto e successive occorrende.

Il tutto entro gg. 10 dalla notifica del presente Atto di Precetto, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata.

Si avverte, altresì, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 83/2015, che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo loro un piano del consumatore.

Catania, 14 Novembre 2023

Avv. Elvira Felis

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio
Unico Notifiche della Corte d'Appello di Catania, ho notificato copia dell'avanti
esteso atto al Consorzio per le Autostrade Siciliane - CAS, in persona del
Presidente *p.t.*, con sede in 98122 MESSINA - Contrada Scoppo, a mezzo pec:
aurostradesiciliane@posta-cas.it

STUDIO LEGALE

Avv. Elvira Felis
95129 Catania – Via E. A. Pantano n° 70
Tel./Fax +39 095 535577

Relazione di notificazione telematica
(ex lege 21 gennaio 1994 n. 53 e succ. modif.)

L'anno duemilaventitre, il dì diciasette del mese di Novembre, in Catania
(17/11/2023)

Io sottoscritta Avv. Elvira Felis (Codice Fiscale FLS LVR 73A58C351D; iscritta all'Albo degli avvocati di Catania, con studio in Catania, via E.A. Pantano, civico 70, domicilio digitale ex art. 16 sexies D.L. 179/12: PEC elvira.felis@pec.ordineavvocaticatania.it) quale difensore, procuratore e domiciliataria del sig. RAIA MAURIZIO, C.F. RAI MRZ 59T02 C351X, nato a Catania il 02.12.1959 e residente in Anzani Francesco n. 1, Milano (MI),

Notifico

Perché ne abbia legale scienza e per ogni effetto *ex lege* – con modalità telematica e mediante posta elettronica certificata avente indirizzo mittente elvira.felis@pec.ordineavvocaticatania.it, iscritta nel Registro Generale Indirizzi Elettronici-ReGIndE, l'allegato sentenza n. 541/2019:

- Al Consorzio per autostrade Siciliane, con sede legale in Messina, Via Contrada Scoppo Viale Bocchetta, P. IVA 01962420830, mediante invio del predetto atto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: autostradesiciliane@posta-cas.it del destinatario reperite dal pubblico elenco INI-PEC.

Attestazione di conformità

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3-bis, comma 2, e dell'art.6 comma 1 della L. 53/94, e dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e succ. mod., che gli allegati:

1 – Atto di precetto, denominato "Atto di precetto.pdf"

Sono copie informatiche conformi agli originali cartacei da cui sono stati estratti.

Dichiaro ed Attesto

Infine, che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

1) Atto di precetto.

Firmato digitalmente
Avv. Elvira Felis

STUDIO LEGALE
Avv. Elvira Felis
95129 Catania – Via E. A. Pantano n° 70
P.Iva 04673880870
Tel./Fax +39 095 535577
e-mail: elvifelis@hotmail.it
pec: elvira.felis@pec.ordineavvocaticatania.it

Catania 06.12.2023

Preavviso di Parcella

Il sig **RAIA MAURIZIO**, nato a Catania il 02.12.1959 e residente in Milano alla via Anzani Francesco n. 1, C.F. RAI MRZ 59T02 C351X.

• Compensi professionali	€	200,00
• Rimborso spese forf. 15%	€	30,00
• CpA	€	9,20
• Spese esenti	€	76,00
• Compensi Atto di Precetto	€	142,00
• Rimborso spese forf. 15%	€	21,30
• <u>CpA</u>	€	<u>6,53</u>
TOTALE	€	485,03

Con invito a corrispondere il superiore importo a mezzo bonifico bancario su c/c intestato a Felis Elvira, al seguente codice Iban: **IT 33 N 02008 16927 000102676540 (Unicredit)**.

Avv. Elvira Felis



Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.